

**Comunicazione del Conservatore n. 1/2022** **NEW**

Decadenza amministratore/sindaco ed esclusione socio a seguito fallimento - decadenza/cessazione attività di persona sottoposta a pena accessoria: chiarimenti

Aggiornamento comunicazione n. 1/2016

In conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2021, dopo sei anni dai precedenti chiarimenti sulle modalità operative dell'ufficio Registro delle Imprese riguardo alla **decadenza** di amministratori e sindaci di società di capitali, all'esclusione di soci di società di persone e all'**annotazione** di pene accessorie, si precisa quanto segue:

- **FALLIMENTO IN PROPRIO**
 1. **DECADENZA DI AMMINISTRATORE/SINDACO DI SOCIETÀ DI CAPITALI dichiarato FALLITO in proprio**

Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società consortili per azioni, Società cooperative che seguono la disciplina delle Spa, Società a responsabilità limitata, Società a responsabilità limitata semplificata, Società consortili a responsabilità limitata, Società cooperative che seguono la disciplina delle Srl

Se un **amministratore** oppure un **sindaco** è stato dichiarato **fallito** in proprio la decadenza di cui all'art. 2382 c.c., per gli amministratori, e di cui all'art. 2399 c.c., per i sindaci, opera di diritto. Pertanto si procede direttamente all'annotazione della decadenza, aprendo un protocollo d'ufficio, ed al domicilio digitale dell'impresa è trasmesso invito affinché la società provveda a trasmettere al Registro delle Imprese pratica telematica per modificare la composizione dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo in seguito alla decadenza.

2. **ESCLUSIONE SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE dichiarato FALLITO in proprio**

Indipendentemente dalla qualifica rivestita dal socio dichiarato fallito in proprio (sia esso socio amministratore, socio, socio accomandatario, socio accomandante oppure socio d'opera) l'esclusione di cui all'art. 2288 c.c. opera di diritto. Pertanto si procede direttamente all'annotazione dell'esclusione, aprendo un protocollo d'ufficio ed al domicilio digitale dell'impresa è trasmesso invito affinché la società provveda a trasmettere al Registro delle Imprese pratica telematica di modifica dei patti sociali in seguito all'esclusione.





- **PENE ACCESSORIE**

1. **DECADENZA DI AMMINISTRATORE/SINDACO DI SOCIETÀ DI CAPITALI dichiarato INTERDETTO O INABILITATO**

Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società consortili per azioni, Società cooperative che seguono la disciplina delle Spa, Società a responsabilità limitata, Società a responsabilità limitata semplificata, Società consortili a responsabilità limitata, Società cooperative che seguono la disciplina delle Srl

Se un **amministratore** oppure un **sindaco** è stato **condannato ad una pena accessoria** che ne comporti *“l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”* e/o *“l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale”*, la decadenza di cui all’art. 2382 c.c., per gli amministratori, e di cui all’art. 2399 c.c., per i sindaci, opera di diritto. Pertanto si procede direttamente all’annotazione della decadenza, aprendo un protocollo d’ufficio, ed al domicilio digitale dell’impresa è trasmesso invito affinché la società provveda a trasmettere al Registro delle Imprese pratica telematica per modificare la composizione dell’organo amministrativo o dell’organo di controllo in seguito alla decadenza.

2. **INCAPACITA’ AD ESERCITARE FUNZIONI AMMINISTRATIVE per SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE dichiarato INTERDETTO o INABILITATO**

Sulla posizione dei singoli soci, indipendentemente dalla qualifica rivestita, non è inserita alcuna annotazione della pena accessoria poiché, come da interpretazione condivisa da Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle Imprese della Lombardia, le società di persone non si considerano soggette alla disciplina della decadenza.

3. **TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE dichiarato INTERDETTO O INABILITATO**

Al domicilio digitale dell’impresa individuale viene trasmesso invito a comunicare la cessazione dell’attività o la cancellazione dal Registro Imprese in seguito all’esecuzione, nei confronti del titolare, di una pena accessoria che ne abbia determinato *“l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”* e/o *“l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale”*. In caso di mancato adempimento viene adottato provvedimento del Dirigente d’Area per la cessazione d’ufficio dell’attività. Pertanto l’impresa individuale resterà iscritta al Registro delle Imprese, ma inattiva.

Varese, 31 marzo 2022

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Giacomo Mazzarino)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82